

## SCHEMA DI CONVENZIONE

**per la regolamentazione della gestione ed erogazione delle agevolazioni in abbuono interessi in favore degli imprenditori del settore agricolo beneficiari degli aiuti previsti dalla Misura 112**

**PSR Regione Abruzzo 2007 – 2013**

TRA

L'Organismo Pagatore AGEA (di seguito, OP), sito in Roma, Via Palestro 81, in persona del \_\_\_\_\_, in qualità di titolare dell'Ufficio Monocratico dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con sede in Roma Via Palestro, 81 cap. 00185, Cod. Fisc. 97181460581, Part. IVA 06234661004

E

La Banca \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Cod. Fisc. \_\_\_\_\_ e Part. IVA \_\_\_\_\_, iscritta all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in persona del \_\_\_\_\_ In qualità di \_\_\_\_\_

### PREMESSO CHE

- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune ha istituito il Fondo europeo agricolo di garanzia (di seguito, FEAGA), destinato a finanziare le misure di mercato e altre misure, e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito, FEASR), destinato a finanziare i programmi di sviluppo rurale;
- il Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 reca le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi nonché la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
- il Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno da parte del FEASR, ha introdotto all'art. 71, comma 5, la possibilità di erogare i contributi in forme diverse da quelli a fondo perduto;
- il Regolamento (CE) 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 reca disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio sul sostegno da parte del FEASR, che all'art. 49 definisce le regole per l'erogazione di contributi in abbuono di interessi, stabilendo tra l'altro che:
  - il metodo di calcolo deve essere indicato nel Programma di Sviluppo Rurale;
  - **le rate possono essere capitalizzate in qualsiasi momento e comunque non oltre il 31/12/2015;**

- l'organismo pagatore deve stipulare con le banche una convenzione avente ad oggetto le modalità di erogazione dell'abbuono di interessi in favore dell'impresa beneficiaria del contributo pubblico;
- il Programma di Sviluppo Rurale (di seguito, PSR) 2007-2013 della Regione Abruzzo è stato approvato con Decisione Comunitaria n. C(2008) 701 del 15 febbraio 2008, e revisionato con Decisione Comunitaria n. C(2012) 8498 del 26/11/2012;
- l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, è Organismo Pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### **(Premesse e definizioni)**

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
2. Ai fini della presente convenzione deve intendersi per:
  - a. Impresa beneficiaria: il "giovane agricoltore beneficiario del premio di primo insediamento nella forma di abbuono di interessi o combinata (premio unico + abbuono di interessi)" ai sensi della Misura 112 del PSR 2007/2013 della Regione Abruzzo;
  - b. SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
  - c. OP: Organismo Pagatore AGEA;
  - d. Banca: Istituto finanziario intermediario.

### **Articolo 2**

#### **(Oggetto della convenzione)**

1. La presente Convenzione si applica al contributo in abbuono d'interessi concessi alle imprese beneficiarie delle agevolazioni a valere sulla misura 112 del PSR 2007 — 2013 che prevede tale tipologia di erogazione del contributo, cofinanziate dal FEASR, e regola i rapporti tra l'OP e la Banca per la determinazione delle modalità di erogazione dei contributi stessi alle imprese beneficiarie per il tramite della Banca medesima.
2. Tutti i controlli sull'effettiva realizzazione dell'investimento, nonché quelli sull'espletamento degli adempimenti posti a carico delle imprese beneficiarie del contributo regionale, sono di competenza esclusiva di OP. Nessun obbligo di vigilanza e controllo è posto in capo alla Banca.

### Articolo 3

#### (Erogazione del contributo in abbuono d'interessi)

1. Il contributo in abbuono d'interessi è calcolato dalla Regione competente in base ai seguenti elementi:

L'aiuto consiste nell'erogazione del premio di primo insediamento nella forma di abbuono di interessi o nella forma combinata (premio unico + abbuono di interessi).

La modalità di calcolo dell'aiuto prevede l'attualizzazione degli interessi riferiti al piano di ammortamento di un finanziamento bancario stipulato dal giovane agricoltore beneficiario della Misura 112.

L'attualizzazione deve essere effettuata contestualmente alla richiesta di liquidazione del premio nella forma di abbuono di interessi e, pertanto, sarà riferita alla data di presentazione della domanda di pagamento.

Il tasso di attualizzazione sarà quello vigente per le operazioni di credito agrario alla data della richiesta di liquidazione

L'erogazione dell'aiuto avverrà in unica soluzione su conto corrente intestato al giovane agricoltore beneficiario e vincolato a favore dell'istituto bancario mutuante;

2. L'importo del contributo non può superare quello massimo erogabile in relazione alla specifica Misura 112 del PSR 2007-2013.
3. Il contributo in abbuono d'interessi è pagato mediante accredito su conto corrente intestato al giovane agricoltore beneficiario e vincolato a favore dell'istituto bancario mutuante.

### Articolo 4

#### (Attività della Banca)

1. La Banca - **entro 45 giorni** dalla presentazione da parte dell'impresa beneficiaria di copia della nota della Regione Abruzzo con la quale è stata comunicata l'ammissione ai benefici nella forma di abbuono di interessi e di tutta la documentazione necessaria per l'attività istruttoria - si impegna all'espletamento dell'istruttoria per l'erogazione alle imprese in possesso del decreto di concessione del contributo o premio in abbuono d'interessi rilasciato dalla Regione, di un finanziamento bancario avente le seguenti caratteristiche, fermo restando **che l'abbuono interessi non può superare la componente riferita al solo tasso IRS, con esclusione quindi dei costi di SPREAD che restano a carico delle imprese beneficiarie:**
  - tasso d'interesse: fisso calcolato su base IRS con riferimento alla durata del finanziamento, aumentato di uno spread liberamente concordato tra le parti;
  - intestazione del contratto di finanziamento coincidente con la ragione sociale dell'impresa beneficiaria, che ha presentato domanda di contributo sul PSR., e nel caso di premio di primo insediamento con i dati del giovane beneficiario;
  - durata: compresa tra 18 mesi e 15 anni;
  - tipologia del finanziamento: chirografario, ipotecario;
  - periodicità della rata di rimborso: mensile/trimestrale/semestrale posticipata.)

2. Per l'erogazione del contributo in abbuono d'interessi da parte dell'OP, la Banca deve comunicare all'OP ed alla Regione mediante Raccomandata A.R., previa autorizzazione del beneficiario, copia del contratto di finanziamento ed il relativo piano di ammortamento stipulato con il giovane beneficiario. Le informazioni che deve contenere il piano di ammortamento sono le seguenti:
  - tasso d'interesse applicato (distinto tra parametro di riferimento e spread);
  - durata e numero di rate previste;
  - interessi di preammortamento tecnico pagati dall'impresa beneficiaria;
  - data di stipula del contratto di finanziamento;
  - numero di repertorio del contratto di finanziamento, qualora si tratti di mutuo ipotecario .Per ogni singola rata:
  - quota capitale;
  - quota interessi effettivi applicati in base al contratto di finanziamento stipulato;
  - importo rata totale;
  - capitale residuo;
  - data scadenza rata.
3. La Banca deve conservare la documentazione relativa al contratto di finanziamento erogato all'impresa beneficiaria ed ai pagamenti rateali da questa effettuati, e consentirne l'accesso, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, all'OP o agli enti da questo delegati ai controlli nei confronti dell'impresa finanziata di cui all'articolo 2, comma 2;
4. La Banca si impegna a fornire altresì copia della contabile di avvenuta erogazione del finanziamento (prestito o mutuo).

## **Articolo 5**

### **(Responsabilità e obblighi di OP)**

1. L'OP s'impegna a:
  - a) accreditare il contributo in abbuono d'interessi su di un conto corrente ***intestato al giovane agricoltore beneficiario e vincolato a favore dell'istituto bancario mutuante***, secondo quanto previsto all'art. 3 paragrafo 3;
  - b) garantire la diffusione delle informazioni necessarie a migliorare e standardizzare l'esercizio delle attività svolte dalla Banca;
  - c) comunicare alla Banca le eventuali riduzioni o decadenze del contributo, mediante Raccomandata A.R.

## **Articolo 6**

### **(Durata)**

1. La presente Convenzione acquista validità dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2015 (data di chiusura della programmazione relativa al PSR), fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo Articolo 7, ovvero la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che ne dovessero rendere necessaria la risoluzione anticipata.

### **Articolo 7**

#### **(Recesso)**

1. Le parti possono recedere in ogni momento dalla presente Convenzione, con preavviso di almeno centottanta giorni.
2. Il recesso deve essere comunicato alla controparte mediante lettera Raccomandata A.R., nella quale deve essere indicata la data di decorrenza del recesso medesimo, nel rispetto del termine di preavviso di cui al comma 1.
3. Resta fermo in ogni caso l'obbligo delle parti al compimento, anche oltre la data di scadenza della Convenzione tra l'OP e la Banca o di recesso, di tutte le operazioni già avviate nel corso della validità della stessa.

### **Articolo 8**

#### **(Modifiche)**

1. In caso di variazione degli impegni e delle attività previste dalla presente Convenzione le parti provvederanno alla modifica della Convenzione stessa mediante appositi atti negoziali successivi, redatti per iscritto. Le modifiche apportate da OP ai manuali procedurali successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione devono del pari essere recepiti dalla Banca, con apposito atto scritto.

### **Articolo 9**

#### **(Controversie)**

1. Il foro competente esclusivo per la composizione delle controversie sorte in dipendenza della presente convenzione è quello di Roma.

### **Articolo 10**

#### **(Sicurezza, riservatezza e accesso ai dati)**

1. La Banca dichiara di aver adottato nell'ambito della propria struttura le norme necessarie ed attuato tutte le misure di sicurezza e di controllo idonee ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita anche parziale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del servizio, dei dati e della documentazione, impegnandosi ad effettuare il trattamento dei dati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità previste nella presente Convenzione, nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

2. La Banca è responsabile, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche dei trattamenti dei dati personali che si renderanno necessari per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente convenzione, con particolare riguardo alle norme sulle eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati contenuti nelle banche dati.
3. La Banca si impegna a garantire la riservatezza dei dati di competenza dell'OP.

**Articolo 11**  
**(Spese di stipula)**

1. Il presente atto è redatto in 3 (tre) originali.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell'Istituto di credito.

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione in calce al presente foglio ed all'ultimo foglio degli allegati.

per l'OP Agea

per la Banca.....

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(.....)

(.....)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. vengono specificamente accettate, previa lettura, le clausole seguenti: art. 4, 7 e 9.

per l'OP

per la Banca.....

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(.....)

(.....)

lì, .....